



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*





**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>n.19</b> del registro  data <u>03/03/2022</u>	<b>OGGETTO:</b> Giudizio proposto da "Automobili Grimaldi s.a.s." c/ Comune di Scicli avanti il Tribunale di Ragusa con atto notif. 02/02/2021. Approvazione accordo transattivo per definizione procedimento in corso e autorizzazione alla sottoscrizione.
---	--

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Marzo alle ore 16,54 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
MIRABELLA Ignazio Bruno	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
GIAMBANCO Francesca	Assessore		
PITINO Simona	Assessore	_____	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michelangelo Lo Monaco  
Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Maria Rosa Portelli , n. 04 del 22/02/2022, avente per oggetto: “Giudizio proposto da “Automobili Grimaldi s.a.s.” c/ Comune di Scicli avanti il Tribunale di Ragusa con atto notif. 02/02/2021. Approvazione accordo transattivo per definizione procedimento in corso e autorizzazione alla sottoscrizione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che sulla presente proposta è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che con l'allegata nota prot. gen. n. 8039 del 22/02/2022 ha comunicato che sull'atto in parola non necessita il parere del Collegio medesimo;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.11 ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore VI Corpo di Polizia Municipale, Dott.ssa Maria Rosa Portelli , n. 04 del 22/02/2022 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

### LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
**SETTORE VI**  
**Polizia Locale**



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 04**

**DEL 22.02.2022**

**OGGETTO: Giudizio proposto da “ Automobili Grimaldi s.a.s.” c/ Comune di Scicli avanti il Tribunale di Ragusa con atto notif. 02.02.2021. Approvazione accordo transattivo per definizione procedimento in corso e autorizzazione alla sottoscrizione.**

**Premesso che:**

- il Comune di Scicli ha affidato in custodia alla ditta Automobili Grimaldi s.n.c. nel periodo compreso tra il 1995 e il 2000 nove veicoli sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione;
- con decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata disposta l'alienazione straordinaria dei veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, giacenti presso le depositerie da oltre due anni alla data del 30.09.2003, anche se non confiscati;
- la Prefettura di Ragusa, in esecuzione dell'art. 38 c. 2 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, con decreto del 26 maggio 2005, protocollo n. 9486/04 AREA IV disponeva l'alienazione ai fini della rottamazione dei veicoli in giacenza presso la citata depositaria e quantificava, secondo le tariffe di cui all'articolo 38 comma 6 del D.L. 269/2003 l'importo dovuto dal Comune di Scicli in favore della ditta Automobili Grimaldi s.n.c. in € 8.089,52 oltre iva da liquidarsi in cinque rate annuali di € 1.617,91 cadauna;
- l'Ente ha regolarmente provveduto, con le modalità indicate e previste dal decreto prefettizio, a corrispondere al custode dell'epoca società Automobili Grimaldi s.n.c. l'intera somma;
- in data 02.02.2021 ( prot. gen. n. 4198), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2013, n. 92 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 38 commi 2,4,6 e 10 del decreto legge n. 269/03 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, è stato notificato ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. proposto avanti il Tribunale di Ragusa dalla Società Automobili Grimaldi s.a.s. di Grimaldi Giovanni c/ Comune di Scicli, ( proc. n. 115/2021 R.G.), con il quale l'Ente è stato convenuto in giudizio per la condanna al pagamento a favore della stessa relativamente alla custodia dei suddetti veicoli della ulteriore somma di € 15.026,13 oltre interessi moratori, rivalutazione, spese, diritti ed onorari e ogni altro onere accessorio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 14.12.2021, su proposta dell'Avvocatura dell'Ente, è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio proposto ed è stato affidato l'incarico difensivo a tutela delle ragioni dell'Ente all'Avv. Antonino Rocca;
- con note prot. 50215 del 30.12.2021 e successiva prot. 5728 del 08.02.2022 il legale Avv. Antonino Rocca ha stimato come alto il rischio di soccombenza per l'ente comunale nel citato procedimento, producendo anche delle sentenze emesse da diversi tribunali d'Italia che accolgono la domanda e condannano gli enti pubblici al pagamento delle somme richieste;
- lo stesso pertanto a fronte di una potenziale condanna del Comune, ha avviato delle trattative con il procuratore della società ricorrente al fine di raggiungere un bonario componimento della controversia che prevede a fronte della richiesta di pagamento di oltre € 25.000,00 ( € 15.026,13 per sorte capitale, IVA al 22%, e interessi moratori dalla data della sentenza della Corte Costituzionale al soddisfo e spese legali), un pagamento a saldo e stralcio di € 11.500,00 omnia comprensivo da corrispondere in un'unica soluzione;

**Preso atto** che a seguito della citata sentenza di incostituzionalità i compensi spettanti al custode vanno determinati secondo le tariffe ordinarie di cui al D.P.R. n. 571/1982;

**Valutata** la concreta sussistenza di alea di giudizio sfavorevole al Comune in caso di prosecuzione in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa;

**Ritenuto** conveniente per il Comune di Scicli addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini proposti dal legale individuato da questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 14.12.2021, al fine di porre termine ad una controversia già cominciata nella quale vi è un alto rischio di soccombenza;

**Visto** lo schema di accordo transattivo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;

**Dato atto** che lo schema prevede di transigere la pendenza debitoria dietro pagamento dell'importo di € 11.500,00 onnicomprensivi, a fronte di una richiesta di € 15.026, 13 oltre IVA, interessi moratori, rivalutazione, spese, diritti e onorari stimabili alla data odierna in oltre € 25.000,00 ;

**Acquisito** il parere, reso con nota prot. 7654 del 21.02.2022 dall' Avv. Antonino Rocca cui, con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 14.12.2021, è stato affidato l'incarico difensivo a tutela delle ragioni dell' Ente, sulla convenienza economica della transazione ( all. 2)

**Ritenuto che** la composizione transattiva è conveniente per l' Ente e consente un risparmio di spesa;

**Richiamato** l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

**Dato atto** che la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l' erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale;

**Richiamato** il principio contabile n. 2, lett. f) adottato dall'Osservatorio presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, che al punto 104 recita testualmente “ gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate dall'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lett.a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell' Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi di adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l' Ente di advenire alla conclusione dell'accordo”;

**Considerato** che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo , le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni: Le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato “ Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito – che l'accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;

**Tenuto presente** che la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- l' art. 13 comma 3 della L.R. 7 del 1992 e s.m.i.

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

1. di ritenere le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
  2. di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte, la causa avente ad oggetto il giudizio pendente davanti al Tribunale di Ragusa dalla Società Automobili Grimaldi s.a.s. di Grimaldi Giovanni c/ Comune di Scicli, ( proc. n. 115/2021 R.G.);
  3. di condividere lo schema di transazione allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento ( all. 1) e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato;
  4. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.500,00 trova copertura alla missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 30 – liti, arbitraggi e risarcimenti- del bilancio di previsione bilancio 2021/2023, annualità 2022, approvato con delibera di C.C. n. 63 del 29/12/2021;
  5. di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell' Ente, alla sottoscrizione dell'atto transattivo in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Scicli;
  6. di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento lo schema di transazione ( all.1) e il parere sulla convenienza economica della transazione ( all. 2) reso dall'avv. Antonino Rocca con nota prot. 7654 del 21.02.2022;
  7. di inviare la presente proposta di deliberazione, unitamente agli allegati, al collegio dei revisori ai fini dell'acquisizione del parere;
-

8. dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 c.2 L.R. 44/91 e smi.

Il Resp. Ufficio P.G.  
Comm. Isp. Sup. dott. Giovanni Guccione

*Giovanni Guccione*

Il Sindaco  
prof. Vincenzo Giannone

*Vincenzo Giannone*



Il Comandante  
Dot. ssa Maria Rosa Portelli

*Maria Rosa Portelli*

---



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE VI

Polizia Locale



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 04 del 22.02.22

Oggetto: Giudizio proposto da "Automobili Grimaldi s.a.s." c/ Comune di Scicli avanti il Tribunale di Ragusa con atto notif. 02.02.2021. Approvazione accordo transattivo per definizione procedimento in corso e autorizzazione alla sottoscrizione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE compatibilmente con la disponibilità di cassa dell' Ente.

Scicli, li 22.02.2022



Il Capo IV Settore  
(dott.ssa Maria Rosa Portelli)  
*Maria Rosa Portelli*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE (PREM. 79/2022)

Scicli, li 22/02/2022

Il Capo Settore Entrate e Finanze  
(dott.ssa Grazia Maria Galanti)  
*G. Galanti*

## TRANSAZIONE

Tra il Comune di Scicli (d'ora innanzi l' "Ente"), con sede legale in via Francesco Mormino Penna n. 2, in persona in persona del legale Rappresentante *pro tempore*, prof. Vincenzo Giannone

e

Automobili Grimaldi di Grimaldi Giovanni s.a.s., con sede in Scicli (Rg), C.da Cozzo Pilato, partita IVA 00768110884, PEC [automobiligrimaldi@legalmail.it](mailto:automobiligrimaldi@legalmail.it), in persona di Grimaldi Giovanni, nato a Ragusa il 02.04.1991 C.F. GRMGNN91D02H163N nella qualità di legale rappresentante.

## PREMESSO CHE

- A. il Comune di Scicli ha affidato in custodia alla ditta Automobili Grimaldi s.n.c. nel periodo compreso tra il 1995 e il 2000 nove veicoli di cui all'allegato A, sottoposti a provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione;
- B. con decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, è stata disposta l'alienazione straordinaria dei veicoli immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, giacenti presso le depositerie da oltre due anni alla data del 30.09.2003, anche se non confiscati;
- C. la Prefettura di Ragusa, in esecuzione dell'art. 38 c. 2 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, con decreto del 26 maggio 2005, protocollo n. 9486/04 AREA IV disponeva l'alienazione ai fini della rottamazione dei veicoli in giacenza presso la citata depositaria e quantificava, secondo le tariffe di cui all'articolo 38 comma 6 del d.l. 269/2003 l'importo dovuto dal Comune di Scicli in favore della ditta Automobili Grimaldi s.n.c. in € 8.089,52 oltre iva da liquidarsi in cinque rate annuali di € 1.617,91 cadauna;
- D. l'Ente ha regolarmente provveduto, con le modalità indicate e previste dal decreto prefettizio, a corrispondere al custode dell'epoca società Automobili Grimaldi s.n.c. l'intera somma;
- E. La Corte Costituzionale in data 22 maggio 2013, n. 92 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 38 commi 2,4,6 e 10 del decreto legge n. 269/03 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
- F. l'Automobili Grimaldi di Grimaldi Giovanni s.a.s. ha avviato una procedura legale dinanzi al Tribunale Ragusa (proc. n. 115/2021 R.G.), con la quale l'Ente è stato convenuto in giudizio per la condanna al pagamento a favore della stessa relativamente alla custodia dei suddetti veicoli della ulteriore somma di € 15.026,13 oltre interessi moratori, rivalutazione, spese, diritti ed onorari e ogni altro onere accessorio;

G. I legali delle parti, Avv. Antonino Rocca per l'Ente e Avv. Giuseppe Altieri e avv. Michele Pannia per la società Automobili Grimaldi sas, hanno delineato un'ipotesi transattiva al fine di advenire ad un bonario componimento della vicenda.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. **Contratto di Transazione:** Le Parti concordano che il Comune di Scicli pagherà a Automobili Grimaldi sas, un importo omnia comprensivo di € 11.500,00 ( euro undicimilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.03.2022 a tacitazione definitiva di ogni pretesa relativa al ricorso ex art. 702-bis cpc, proposto avanti al Tribunale di Ragusa nei confronti del Comune di Scicli ( proc. 115/2021);
2. **Pagamenti:** I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico sul seguente conto corrente intestato a Automobili Grimaldi sas IBAN: \_\_\_\_\_
3. **Patti e condizioni.** Le parti dichiarano che, con la sottoscrizione e l'adempimento di quanto descritto e richiamato nel presente atto, nulla hanno reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione, per i fatti che hanno dato origine al ricorso in premessa indicato. Pertanto il ricorso iscritto al numero 115/2021 R.G, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Ragusa, notificato a questo Ente in data 02.02.2021 ( prot. Gen. 4198) , sarà abbandonato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a spese compensate, fin dalla prossima udienza fissata per il 13.04.2022.
4. le spese legali sostenute da entrambe le parti sono integralmente compensate.
5. I difensori delle parti, che sottoscrivono la presente, dichiarano di rinunciare alla solidarietà scaturente dalla legge professionale.
6. **Negoziazione tra le Parti:** le Parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione è stata oggetto di negoziazione tra le stesse in ogni sua disposizione.
7. **Modifiche:** il presente Contratto potrà essere modificato solo per iscritto e con il consenso di entrambe le Parti.
8. **Indirizzi per comunicazioni:** per tutte le comunicazioni da inviare ai sensi del presente Contratto, le parti eleggono espressamente domicilio anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del codice



civile, come segue:

**Automobili Grimaldi s.a.s.**

con sede in Scicli – C.da Cozzo Pilato

partita IVA 00768110884

presso lo studio legale associato avv. Giuseppe Altieri e avv. Michele Pannia

del foro di Vibo Valencia

pec: [avvocato.altieri@pec.giuffre.it](mailto:avvocato.altieri@pec.giuffre.it)

[avvocatopannia@pec.giuffre.it](mailto:avvocatopannia@pec.giuffre.it)

**Comune di Scicli**

codice fiscale: 00080070881

Via Francesco Mormina Penna, 2

C.A.P. 97018 Scicli (RG)

PEC: [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a PEC e/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso ai suddetti indirizzi e/o ad altro indirizzo che ciascuna Parte potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte con le medesime modalità.

**9. Automobili Grimaldi s.a.s.** con l'esatto adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato in transazione, e dunque a pagamento integrale delle somme di cui al punto 1) alla data di pagamento e nei modi stabiliti nel presente accordo, rinuncia, a tutti i sensi di legge, agli atti ed alle azioni legali già proposte e con il puntuale adempimento della presente transazione rilascia, entro cinque giorni, ampia liberatoria in favore dell'Ente dichiarando di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa relativamente ai crediti oggetto della presente transazione

**10.** La proposta transattiva come sopra formulata ha effetto novativo .

**11.** Costituiscono parte integrante della presente scrittura di transazione:

- elenco veicoli -All. A-

Scicli, li \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

*Per il Comune di Scicli  
Il Sindaco  
Prof. Vincenzo Giannone*

*Per Automobili Grimaldi s.a.s.  
Il Legale rappresentante  
Grimaldi Giovanni*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*I legali:*

*Avv. Altieri Giuseppe*

---

*Avv. Pannia Michele*

---

*Avv. Rocca Antonino*

---

---

## ALLEGATO A

targa		SEQUESTRO	ALIENAZIONE
ME 416243	opel rekord	11/10/99	31/05/05
TEL. 31661	cicolomotore gilera Cult	08/10/99	31/05/05
TEL. 938	cicolomotore minarelli omer	08/10/99	31/05/05
SR232766	autobianchi A112	11/11/96	31/05/05
SR209300	furgone volkswager	09/11/96	31/05/05
PA A26047	volkswagen polo	28/06/00	31/05/05
TEL MJ414	OPEL estera targa incompleta	09/10/95	31/05/05
RG 228379	Golf Volkswagen	21/09/98	31/05/05
TO 14144D	Volkswagen golf	21/05/99	31/05/05


In riferimento alla proposta in oggetto il Collegio esaminati i documenti allegati con la presente comunica che su questo atto non necessita il parere del Collegio dei revisori dei Conti.

Il presidente del Collegio

Giuseppe Dr. Cimino

--

-----

PROTOCOLLO N. 8039  
ARRIVO IL 23-02-2022  
CATEGORIA Categoria  
L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michelangelo Lo Monaco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 03/03/2022:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Michelangelo Lo Monaco